



## COMUNE DI RAGUSA

### CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO INDETERMINATO n.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Residenza Comunale,

TRA

a) Il Dott. Rosario Spata, nato a Ragusa il 06.11.1964, il quale interviene in nome e per conto del Comune intestato, codice fiscale 00180270886 che rappresenta in qualità di Dirigente del Settore 10° - Organizzazione e Gestione Risorse Umane,

E

b) il ....., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

### PREMESSO

- che nel testo del presente contratto il Comune di Ragusa è riportato con la sola espressione "Comune" mentre il sig. \_\_\_\_\_ è riportato con l'espressione "Prestatore di lavoro";
- che con determinazione dirigenziale n. 2007 del 24.04.2020 è stato approvato l'avviso - bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore tecnico Geometra Cat. Giuridica "C";
- che con Determinazione Dirigenziale n.5106 del 30.10.2020 e successiva di rettifica n. 8750 del 15.12.2020 è stata approvata la graduatoria generale di merito nella quale risulta collocata al primo posto la candidata \_\_\_\_\_ nata a .....il \_\_\_\_\_;
- che è stata assunta tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti dal bando e che, pertanto, la suddetta candidata è risultata idonea alla copertura del posto de quo;
- che la stessa, inoltre, è risultata idonea alle mansioni specifiche di "Istruttore tecnico - Geometra", come attestato dal medico competente dell'Ente;
- che la stessa ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
- che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata formalizzata l'immissione del \_\_\_\_\_ nella dotazione organica di questo Ente, per coprire il posto vacante e disponibile di Istruttore tecnico – Geometra Cat.C/C1, a decorrere dal \_\_\_\_\_;

- che con la medesima determinazione è stato stabilito il trattamento economico del dipendente così come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- Visto il D.Lgs n.165/2001;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Visto il R.O.U.S. nel testo vigente;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

### **Art.1) Tipologia del rapporto di lavoro. Decorrenza.**

Il Comune assume, a seguito di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore tecnico Geometra Cat. Giuridica "C", il sig. \_\_\_\_\_, che accetta, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal \_\_\_\_\_, data dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici.

### **Art.2) Categoria di inquadramento professionale e livello retributivo.**

Il prestatore di lavoro viene inquadrato nella categoria "C", posizione economica C1, del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL del 31 marzo 1999, nel profilo professionale di "Istruttore tecnico - Geometra".

La retribuzione annuale, al lordo delle ritenute di legge previdenziali e fiscali, è quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1, quantificata nell'allegato prospetto contabile del Servizio Gestione economica del personale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Spettano, altresì, se ed in quanto dovuti, le quote di assegno nucleo familiare ed il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni Locali.

Il prestatore di lavoro è tenuto a comunicare, all'atto della presa di servizio, quanto necessario per consentire la corretta determinazione del trattamento economico allo stesso spettante.

### **Art.3) Mansioni proprie del profilo professionale.**

Le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di inquadramento sono quelle indicate nell'allegata scheda, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto alla quale le parti fanno espresso rinvio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs.n.165 del 30.3.2001, in materia di mansioni diverse ma non prevalenti da quelle previste.

Ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.1999, l'obbligazione alla prestazione da parte del prestatore di lavoro, assunto con la stipula del presente atto, è articolata e diffusa in ordine a tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, che il prestatore di lavoro può essere chiamato ad assolvere dal datore di lavoro nell'esercizio del potere gestionale.

La predetta facoltà, da rendersi ad opera del prestatore di lavoro, incontra il solo limite del necessario possesso, da parte dello stesso, di particolari titoli o abilitazioni inderogabili.

gabilmente prescritti dal vigente ordinamento generale e speciale per l'assolvimento delle funzioni richieste.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, del C.C.N.L. 1.4.1999, costituisce il solo atto lecito del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dal citato art.52 del D.lgs.n.165 del 30.3.2001.

#### **Art.4) La sede di lavoro.**

La sede di destinazione dell'attività lavorativa, in prima assegnazione, è il Settore .....

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte dell'organo competente.

#### **Art.5) Periodo di prova.**

In conformità all'art. 20 del vigente CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, decorsi i quali, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il prestatore si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità presso questo Ente dalla data odierna a tutti gli effetti.

#### **Art.6) Orario di lavoro.**

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato sull'orario di servizio stabilito, nel rispetto della normativa vigente, secondo le disposizioni del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza, e dovrà essere registrato quotidianamente mediante il badge marcatempo- tesserino di riconoscimento in dotazione o, in mancanza dell'apposito orologio, tramite le modalità stabilite dal precitato Responsabile della struttura. L'orario di lavoro è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio articolato nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art.7) Ferie e permessi retribuiti. Rinvio.**

Si applicano le disposizioni del CCNL vigente nel tempo.

**Art.8) Obbligo di permanenza.** Il prestatore di lavoro ha l'obbligo di permanenza di cinque anni alle dipendenze del Comune di Ragusa e pertanto non sarà possibile richiedere, prima che sia trascorso tale periodo, la mobilità o l'attivazione di comandi per altri enti.

#### **Art.9) Obblighi del prestatore di lavoro. Codice di comportamento.**

Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.n.165/2001" e dell'art.2, comma 2, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Ragusa approvato con Deliberazione di G.M. n.21 del 24.01.2014, il prestatore di lavoro assegnato presso l'Ufficio.....si impegna, pena la risoluzione del rapporto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai predetti codici, in quanto compatibili.

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertata, da parte dell'Amministrazione, la compatibilità dell'obbligo violato

con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o, nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Al prestatore di lavoro, unitamente al presente contratto, è consegnata copia di entrambi i suddetti codici e viene imposto, altresì, esplicito divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego in favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Il prestatore di lavoro dichiara di avere preso visione di tutte le norme regolamentari e contrattuali citate nelle precedenti clausole, in particolare del suddetto Codice di comportamento e del c.d. divieto di pantouflage.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

#### **Art.10) Incompatibilità.**

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolte senza che il prestatore di lavoro sia stato autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

#### **Art.11) Tutela dei dati personali.**

Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro, in atto verrà svolto nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

I dati personali del prestatore di lavoro sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello stesso dipendente.

#### **Art.12) Clausola finale. Disposizione di rinvio. Risoluzione del contratto.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme ed alle condizioni contenute nel D.lgs n.165 del 30 marzo 2001, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché a quelle derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto Funzioni locali nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, oltre che alle disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

#### **Art.13) Sottoscrizione. Bollo e registrazione - esenzione.**

Le parti sottoscrivono il presente contratto in duplice originale, in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, modificato e integrato, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Allegati:

- prospetto economico
- declaratoria profilo professionale;
- codice disciplinare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ragusa;
- copia della comunicazione obbligatoria telematica di instaurazione rapporto di lavoro di cui all'art.9-bis, comma 2 del d.l. 510/1996, convertito in legge 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge 296/2006.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui uno da conservare agli atti del Comune ed uno per la parte.

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESTATORE DI LAVORO

.....

.....